



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 116 del 20/02/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 98 del 25/02/2019

Direzione: VI DIREZIONE AMBIENTE
Servizio: TUTELA dell'ACQUA e dell'ARIA
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° 6/2019 a favore della Ditta **ELIA s.a.s di Di Fina Lupo Antonino e Salvatore**, per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 di rifiuti non pericolosi, svolta nello stabilimento sito in C.da Serra Bernarda del Comune di Sant'Agata Militello (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

- VISTO** il D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab. del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTA** l'istanza trasmessa dal SUAP territorialmente competente con nota protocollo n° 24616 del 14.08.2018, acquisita in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 28182/18, con successiva di integrazione protocollo n° 30369 del 10.10.2018, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 34674/18, volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del comma 1 lettere a), c), g) ed e) dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 e ss.mm.ii. per l'impianto di cui all'oggetto;
- VISTO** il certificato di destinazione e compatibilità urbanistica rilasciato dall'Area Edilizia Privata del Comune di Sant'Agata Militello con nota protocollo n° 22828 del 25.07.2018, allegato alla sopra citata istanza;
- VISTO** il verbale della Conferenza dei servizi n° 15 cds del 12.11.2018, convocata da questa

- Direzione, durante la quale si decide di poter procedere all'adozione dell'AUA non appena acquisiti i pareri mancanti del Comune di Sant'Agata Militello e dell'UTA di Messina ed il provvedimento di iscrizione al Registro dei recuperatori dei rifiuti;
- VISTO** il provvedimento di iscrizione al Registro Provinciale dei Recuperatori rifiuti n° 1 del 04.02.2019, rilasciato dal Servizio Gestione Controlli Rifiuti di questa Direzione, che si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 1);
- CONSIDERATO** che da parte dell'UTA UOB A2.7 ME non è pervenuto il parere di competenza relativamente allo scarico, nel corpo idrico superficiale, del troppo pieno della vasca di raccolta delle acque da riutilizzare per il sistema di nebulizzazione e che i termini per la conclusione del procedimento sono scaduti, questa Direzione, per non arrecare danno alla Ditta, ne ritiene acquisito l'assenso così come previsto dalla L. n° 241/90 e ss.mm.ii;
- VISTO** il parere favorevole urbanistico, igienico sanitario ed acustico dell'Area VII del Comune di Sant'Agata Militello, già espresso in sede di Conferenza e formalizzato con nota del 10.12.2018, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 41807/18 del 11.12.2018 che prende in considerazione anche lo scarico delle acque reflue di dilavamento dell'area, derivanti dal troppo pieno delle vasche di raccolta, con recapito nel corpo recettore Fossato Barone;
- RITENUTO** che la presente autorizzazione sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinata alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza del conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n° 15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.
- VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO** che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della **Ditta ELIA s.a.s di Di Fina Lupo Antonino e Salvatore** ai sensi del comma 1 lett. a), c), e) e g) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per l'esercizio dell'attività di produzione inerti, con annessa attività di messa in riserva R13 e di recupero R5, svolta nello stabilimento sito in Loc. Serra Bernarda del Comune di Sant'Agata Militello (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore dovrà svolgere tutte le operazioni descritte nel ciclo produttivo all'interno dell'area dello stabilimento, nelle aree individuate nella relazione tecnica e ad esse preposte, e comunque nel campo di

azione del sistema di nebulizzazione, che dovrà essere mantenuto in funzione per il tempo necessario ad abbattere le emissioni di polveri per evitare dispersioni sia all'interno che all'esterno dello stabilimento.

Art. 2) Il gestore, per l'attività di messa in riserva R13 e recupero R5, è autorizzato a trattare i rifiuti divisi per tipologia e quantitativo, come indicato nelle tabelle contenute nel Provvedimento di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti n° 1 del 04.02.2019, rilasciato dal Servizio Gestione Rifiuti e Controlli di questa Direzione (All. 1), rispettando le prescrizioni in esso riportato.

Art. 3) Il gestore dovrà :

- dotare i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (copertura con teloni);
- provvedere alla bagnatura delle piste di transito degli automezzi e dei cumuli di materiale polverulento, soprattutto nelle giornate secche e ventose;
- limitare il più possibile la velocità dei mezzi in transito all'interno dell'area di lavoro;
- assicurare una adeguata altezza di caduta del materiale durante le operazioni di scarico;
- prevedere lo stoccaggio dei cumuli di materiale nelle aree più riparate dal vento coprendoli eventualmente con stuoie o garantendo un'adeguata umidificazione dei cumuli che dovranno essere di altezza ridotta (al di sotto dei 3 m);
- eseguire la manutenzione dei sistemi di abbattimento delle polveri e dell'impianto di raccolta e gestione delle acque meteoriche e di dilavamento programmando verifiche periodiche. Tali verifiche, così come altra operazione di manutenzione, dovranno essere annotate su apposito registro vidimato, dotato di pagine a numerazione progressiva, a disposizione per consultazione delle Autorità preposte al controllo, riportando la data, il tipo di intervento con descrizione sintetica e l'operatore che ha svolto l'attività.

Art. 4) Il gestore, per la regimentazione delle acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali, dovrà:

- garantire una perfetta tenuta stagna dell'impianto di trattamento ed una perfetta tenuta impermeabile del piazzale;
- garantire che lo scarico dal troppo pieno avvenga solo in caso di esubero conseguente ad eventi piovosi, adottando tutte le precauzioni necessarie (tenuta stagna, svuotamento dai fanghi e pulizia delle vasche) affinché lo scarico nel fossato Barone rispetti i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.;
- ridurre il più possibile il recapito nel fossato Barone, durante il periodo estivo, per garantire la maggiore tutela del corpo idrico.

Art. 5) Il gestore dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina, all'ARPA S.T. di Messina e all'Area 2 U.O.B. A2.7 UTA di Messina, riportando gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. In tale comunicazione dovranno essere riportate: a) le ore di funzionamento degli impianti in relazione alle capacità produttive degli stessi, b) le modalità di gestione della vasca di decantazione, c) la quantità dei fanghi generati dalla raccolta delle acque prodotte dall'utilizzo del sistema di abbattimento a pioggia delle polveri diffuse, d) il consumo idrico annotando mensilmente su apposito registro la lettura del contatore volumetrico dell'acqua utilizzata.

Art. 6) Il gestore dovrà rispettare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Art. 7) La presente autorizzazione ha la durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 8) Il Dipartimento dell' ARPA S.T. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 9) Si fa obbligo al gestore di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 10) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Art. 11) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione segnalerà alle Autorità competenti ogni violazione della normativa vigente.

Art. 12) Sono fatte salve le altre autorizzazioni di natura non ambientale che il gestore avrà cura di richiedere agli Enti preposti.

Art. 13) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Sant'Agata Militello (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'Area VII del Comune di Sant'Agata Militello (ME), all'ARPA S.T. di Messina, all'ARTA Area 2 Coordinamento U.T.A. dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 14) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in Loc. Serra Bernarda del Comune di Sant'Agata Militello (ME).

Art. 15) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

***Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano***

***Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello***

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta ELIA s.a.s di Di Fina Lupo Antonino e Salvatore** ai sensi del comma 1 lett. a), c), e) e g) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per l'esercizio dell'attività di produzione inerti, con annessa attività di messa in riserva R13 e di recupero R5, svolta nello stabilimento sito in Loc. Serra Bernarda del Comune di Sant'Agata Militello (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore dovrà svolgere tutte le operazioni descritte nel ciclo produttivo all'interno dell'area dello stabilimento, nelle aree individuate nella relazione tecnica e ad esse preposte, e comunque nel campo di azione del sistema di nebulizzazione, che dovrà essere mantenuto in funzione per il tempo necessario ad abbattere le emissioni di polveri per evitare dispersioni sia all'interno che all'esterno dello stabilimento.

Art. 2) Il gestore, per l'attività di messa in riserva R13 e recupero R5, è autorizzato a trattare i rifiuti divisi per tipologia e quantitativo, come indicato nelle tabelle contenute nel Provvedimento di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti n° 1 del 04.02.2019, rilasciato dal Servizio Gestione Rifiuti e Controlli di questa Direzione (All. 1), rispettando le prescrizioni in esso riportate.

Art. 3) Il gestore dovrà :

- dotare i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (copertura con teloni);
- provvedere alla bagnatura delle piste di transito degli automezzi e dei cumuli di materiale polverulento, soprattutto nelle giornate secche e ventose;
- limitare il più possibile la velocità dei mezzi in transito all'interno dell'area di lavoro;
- assicurare una adeguata altezza di caduta del materiale durante le operazioni di scarico;
- prevedere lo stoccaggio dei cumuli di materiale nelle aree più riparate dal vento coprendoli eventualmente con stuoie o garantendo un'adeguata umidificazione dei cumuli che dovranno essere di altezza ridotta (al di sotto dei 3 m);
- eseguire la manutenzione dei sistemi di abbattimento delle polveri e dell'impianto di raccolta e gestione delle acque meteoriche e di dilavamento programmando verifiche periodiche. Tali verifiche, così come altra operazione di manutenzione, dovranno essere annotate su apposito registro vidimato, dotato di pagine a numerazione progressiva, a disposizione per consultazione delle Autorità preposte al controllo, riportando la data, il tipo di intervento con descrizione sintetica e l'operatore che ha svolto l'attività.

Art. 4) Il gestore, per la regimentazione delle acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali, dovrà:

- garantire una perfetta tenuta stagna dell'impianto di trattamento ed una perfetta tenuta impermeabile del piazzale;
- garantire che lo scarico dal troppo pieno avvenga solo in caso di esubero conseguente ad eventi piovosi, adottando tutte le precauzioni necessarie (tenuta stagna, svuotamento dai fanghi e pulizia delle vasche) affinché lo scarico nel fossato Barone rispetti i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.;
- ridurre il più possibile il recapito nel fossato Barone, durante il periodo estivo, per garantire la maggiore tutela del corpo idrico.

Art. 5) Il gestore dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina, all'ARPA S.T. di Messina e all'Area 2 U.O.B. A2.7 UTA di Messina, riportando gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. In tale comunicazione dovranno essere riportate: a) le ore di funzionamento degli impianti in relazione alle capacità produttive degli stessi, b) le modalità di gestione della vasca di decantazione, c) la quantità dei fanghi generati dalla raccolta delle acque prodotte dall'utilizzo del sistema di abbattimento a pioggia delle polveri diffuse, d) il consumo idrico annotando mensilmente su apposito registro la lettura del contatore volumetrico dell'acqua utilizzata.

Art. 6) Il gestore dovrà rispettare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Art. 7) La presente autorizzazione ha la durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 8) Il Dipartimento dell' ARPA S.T. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 9) Si fa obbligo al gestore di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 10) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Art. 11) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione segnalerà alle Autorità competenti ogni violazione della normativa vigente.

Art. 12) Sono fatte salve le altre autorizzazioni di natura non ambientale che il gestore avrà cura di richiedere agli Enti preposti.

Art. 13) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Sant'Agata Militello (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'Area VII del Comune di Sant'Agata Militello (ME), all'ARPA S.T. di Messina, all'ARTA Area 2 Coordinamento U.T.A. dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 14) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in Loc. Serra Bernarda del Comune di Sant'Agata Militello (ME).

Art. 15) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 07.02.2019

***IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA***

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Lì 07.02.2019

II DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015)

VI DIREZIONE "AMBIENTE" – Servizio Controlli Gestione Rifiuti

Via San Paolo, 98124 Messina - Tel. 0907761957 – fax 0907761958
protocollo@pec.prov.me.it

Prot. n. 01 Data 04/02/2019

PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE N. 01 DEL 04 /02/2019

Oggetto: Ditta "Elia S.a.s. di Fina Lupo Antonino e Salvatore" – Provvedimento di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti, al n. 01/19, ai sensi dell'articolo 216 del D. Lgs n. 152/06, per l'esercizio dell'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 di cui all'allegato C) del suddetto decreto, di rifiuti inerti non pericolosi individuati all'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii., presso lo stabilimento ubicato in Contrada Serra Bernarda nel Comune di Sant'Agata di Militello (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D.lgs n. 152 del 03.04.2006, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.lgs n. 4 del 16/01/2008 recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, ha introdotto modifiche alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, acque e rifiuti e, in particolare:
"all'allegato IV del Decr. Lgs n. 152/06, recante "Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in cui al punto 7 <Progetti di infrastrutture> alla voce "z.b", non figurano gli impianti di messa in riserva ma sono indicati gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di recupero da R1 a R9 di cui all'allegato C dello stesso decreto";
- VISTO** il Decreto Lgs n. 205 del 03 dicembre 2010 recante "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce Modifiche alla Parte IV del Decreto Legislativo n° 152/2006";
- VISTO** il D.M.A. n. 72 del 05.02.199 che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate che i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;
- VISTO** il D.M.A. n. 161 del 12.06.2002, ad oggi vigente, emanato in attuazione degli artt. 31 e 33 dell'abrogato D. Lgs n. 22/97 (oggi artt. 214-216 del D. Lgs n. 152/06), che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;
- VISTA** la Direttiva 09.04.2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, recante "indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti", che ha disposto, in particolare, all'art. 4 la sostituzione dei codici dei rifiuti non pericolosi, riportati nelle tipologie dei rifiuti di cui agli allegati 1 sub-allegato 1 e 2 sub-allegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio, con quelli indicati nell'allegato C della stessa direttiva;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 5 aprile 2006, n. 186 che ha modificato il suddetto D.M.A. 5 febbraio 1998;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente n. 350 del 21.07.1998, che ha individuato gli importi dei diritti di iscrizione in appositi registri, dovuti dai soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti di cui agli artt. 214-215-216 del D. Lgs n. 152/06;

- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 148, che ha individuato il modello di Registro di carico/scarico di cui all' art. 190 D. Lgs n. 152/06);
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 145, che ha individuato il modello di Formulario di identificazione trasporto rifiuti di cui all' art. 193 D. Lgs n. 152/06;
- VISTO** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- VISTA** la Circolare 7 novembre 2013, prot. n. 0049801 recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 ss.mm.ii.;
- VISTA** la Circolare del Ministero dell' Ambiente n. 406415 del marzo 2018, recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- VISTA** l'istanza datata 02/05/2018 della ditta "Elia S.a.s. di Fina Lupo Antonino e Salvatore" e ss.mm.ii., pervenuta tramite S.U.A.P. territorialmente competente con P.E.C. del 14/08/2018 (assunta al Protocollo Generale di questo Ente in pari data al n. 0028182/18) e ss.mm.ii., volta ad ottenere il rilascio dell' Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del comma 1 lettere e) e g) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii., in particolare per il seguente titolo abilitativo:
- a) iscrizione al registro provinciale recuperatori rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.lgs n. 152/06 ss.mm.ii., per l'esercizio dell'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 di rifiuti inerti non pericolosi, presso lo stabilimento ubicato in Contrada Serra Bernarda nel Comune di Sant'Agata di Militello (ME);
- VISTA** la relazione istruttoria agli atti d'ufficio, definita in data 28/01/2019 dal Responsabile dell'Ufficio Controllo Gestione rifiuti ed Autorizzazione, acquisita agli atti del fascicolo della <Elia S.a.s. di Fina Lupo Antonino e Salvatore >, nella quale risulta che la documentazione presentata dalla stessa ditta soddisfa i requisiti per l'iscrizione al Registro Provinciale dei recuperatori Rifiuti, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.Lgs n. 152/06, per l'esercizio dell'attività di recupero R5 e relativa attività di messa in riserva R13 di rifiuti inerti non pericolosi "Terre e rocce da scavo" nello stabilimento ubicato in Contrada Serra Bernarda nel Comune di Sant'Agata di Militello (ME);
- VERIFICATO** che la ditta è in regola con i versamenti relativi ai diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti per l'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 (a servizio R5) per l'anno 2019, effettuati in data 20/07/2018;
- VERIFICATO** che la richiesta della ditta di che trattasi trova riscontro nelle procedure delle leggi vigenti relative al recupero di rifiuti di che trattasi;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 5 del "Codice di comportamento" di cui alla legge n° 190 del 06/11/2012;
- VISTA** la legge n. 241 del 07/08/2017 ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO** l'art. 107 del Decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. ii. che attribuisce le funzioni e le responsabilità alla dirigenza degli Enti Locali;
- VISTO** l'articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013, che individua, quale Autorità Competente, la Provincia oggi Città Metropolitana ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;
- VISTA** la L.R. n° 8 del 24 marzo 2014 che istituisce i Liberi Consorzi Comunali e le Città Metropolitane attribuendo ad essi, nelle more dell'approvazione della legge di cui all'art. 2, le funzioni già attribuite alle Province Regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici;
- VISTA** la Legge Regionale n° 15 del 4 agosto 2015 "Disposizioni in materia di Liberi Consorzi e Città Metropolitane";
- VISTO** l'art. 28 co. 4 della legge regionale n. 15 del 04/08/2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTO** l'art. 23 della legge regionale n. 8 del 17/05/2016, recante Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di Sindaco metropolitano;

VISTO l'attuale Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi di questo Ente, così come integrato dall'art. 9 bis che disciplina "Organizzazione ai fini della tutela e protezione dei dati personali", in attuazione delle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016;

VISTO il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;

VISTO lo Statuto Provinciale.

Per le motivazioni sopra esposte

DISPONE

RITENERE quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in narrativa;

RITENERE di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

PROCEDERE ai sensi dell'articolo 216 comma 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., all'iscrizione della ditta < Elia S.a.s. di Fina Lupo Antonino e Salvatore > al n. 01/19 del registro provinciale recuperatori rifiuti di questo Ente, per l'esercizio dell'attività di recupero R5 e relativa messa in Riserva R13 (all. C D.lgs n. 152/06) di rifiuti inerti non pericolosi (all. 1 D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., i cui dati sono i seguenti:

- Sede legale: Sant'Agata Militello (ME) Contrada S. Elia snc;
- Sede Impianto: Sant'Agata Militello (ME) Contrada Serra Bernarda;
- Iscrizione alla Camera di Commercio di Messina in data 07/12/2017 al REA n. 241126;
- Codice Fiscale e Partita IVA: 03492420835

▪ Legale Rappresentante: DI FINA LUPO ANTONINO nato a Sant'Agata di Militello (ME) il 22/01/1967 ed ivi residente in Via Antonello da Messina n. 4 – Codice fiscale <DNFN67A22I199Q>;

▪ Responsabile Tecnico: ING. CARUSO FRANCESCO nato a Capo d'Orlando (ME) il 04/12/1966 ed ivi residente in Via Messina 31 – Cod. Fiscale <CRFFNC66T04B666M>;

EMETTERE nuovo provvedimento relativo alla ditta "Elia S.a.s. di Fina Lupo Antonino e Salvatore", per l'esercizio dell'attività di recupero R5 di rifiuti inerti non pericolosi e relativa messa in riserva R13, presso lo stabilimento ubicato in Contrada S. Elia nel Comune di Sant'Agata di Militello (ME);

STABILIRE che l'esercizio dell'attività di Recupero R5 e relativa messa in riserva R13 (all. C D.lgs n. 152/06) di rifiuti inerti non pericolosi (all. 1 D.M.A. 05/02/1998), deve essere effettuato secondo i dati di cui alla citata relazione istruttoria, che richiama le modalità operative illustrate negli elaborati progettuali presenti in atti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte III-IV e V del D. Lgs n. 152/06 ss.mm.ii. e relativi decreti di attuazioni;

AUTORIZZARE l'esercizio dell'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 (all. C D.lgs n. 152/06) nello stabilimento ubicato in Contrada Serra Bernarda nel Comune di Sant'Agata di Militello (ME), relativamente alle tipologie omogenee di rifiuti inerti non pericolosi individuate all'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M.A. 05.02.1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, riportata nelle sottostanti tabelle:

R13 MESSA IN RISERVA (A SERVIZIO ATTIVITA' R5)

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Q.tà/annua tonnellate
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non	[101311][170101][170102][170103][170107][170802][170904][200301]	2699
7.6	Rifiuti di conglomerato, bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo"	[170302][200301]	1000
7.11	Rifiuti di pietrisco tolto d'opera	[170508]	200

per una quantità complessiva annuale pari a tonn 2999 prevista alla classe VI del D.M.A. n. 350/98.

R5 RECUPERO/RICICLO DI SOSTANZE INORGANICHE

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Q.tà/annua tonnellate
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi,intonaci e conglomerati di cemento armato e non	[101311][170101][170102][170103][170107][170802][170904][200301]	2699
7.6	Conglomerato, bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo”	[170302][200301]	100
7.11	Rifiuti di pietrisco tolto d’opera	[170508]	
per una quantità complessiva annuale pari a tonn 2999 prevista alla classe VI del D.M.A. n. 350/98.			

DISPORRE che l’esercizio dell’attività di recupero R5 di rifiuti inerti non pericolosi e relativa messa in riserva R13 (allegato C del D. Lgs n. 152/06 venga effettuato nello stabilimento ubicato in Contrada Serra Bernarda nel Comune di Sant’Agata di Militello(ME) ed individuato in Catasto Comunale al Foglio di mappa n. 13 particelle n° 337,974,978.979 e ricadente in zona “E” (produttive agricole) secondo il vigente P.R.G. comunale:

- a) secondo le modalità operative descritte nella documentazione presentata dalla ditta “Elia S.a.s. di Fina Lupo Antonino e Salvatore” agli atti di questo Ufficio e secondo quanto riportato nelle soprastanti tabelle;
- b) nel rispetto dei pareri espressi dagli enti di competenza nelle conferenze dei servizi svoltesi sull’istanza e relativa documentazione presentata dalla ditta di che trattasi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di cui al D.P.R. n. 59/2013;
- c) nel rispetto delle prescrizioni di legge che verranno riportate nel provvedimento A.U.A. in fase di rilascio;

STABILIRE che il presente provvedimento, costituisca parte integrante dell’”autorizzazione unica ambientale (AUA), che verrà emessa da parte del competente Ufficio Servizio Tutela dell’Acqua e dell’Aria di questa VI Direzione Ambiente

DISPORRE che il gestore, entro trenta giorni, dall’avvenuta modifica sostanziale dell’assetto societario (*denominazione, ragione sociale, sede legale o Legale Rappresentante, Respons.le Tecnico...) e delle operazioni di gestione rifiuti autorizzata*, deve darne comunicazione, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente) per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Sant’Agata di Militello (ME), secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

DISPORRE che l’eventuale subentro nella gestione dell’impianto da parte di terzi deve essere sempre comunicato (in tempi brevi), ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 59/201, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente), per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Sant’Agata di Militello (ME), secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

DISPORRE che la gestione delle tipologie di rifiuti conferiti nello stabilimento avvenga nel rispetto della provenienza e delle caratteristiche del rifiuto, conformemente quanto indicato puntualmente nel D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii. e negli allegati 1-2-3-4-5 dello stesso decreto e, in particolare:

1) che i rifiuti trattati di cui alle voci 7.1-7.6-7.11, prima del loro impiego per lavori di rilevati e sottofondi stradali, di costruzioni stradali e piazzali industriali, devono essere sottoposti al test di cessione di cui all’allegato 3 del D.M.A. n. 186/06. Le stesse tipologie di rifiuti, per le suddette operazioni di rilevati e sottofondi stradali, devono rispettare le quantità annuali di cui all’allegato 4 del D.M.A. n. 186/06 secondo, ovvero la quantità autorizzata riportata nelle soprastanti tabelle R13- R5;

2) che le materie prime seconde (m.p.s) “oggi prodotti” ottenute dal trattamento R5 devono rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 del D.M.A. n. 186/06 e devono essere collocate nell’impianto in un’area diversa da quelle dei rifiuti. In particolare le caratteristiche delle “m.p.s.” per l’edilizia, ottenute dal trattamento dei rifiuti di demolizione di cui alla voce 7.1 del D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., devono essere conformi all’allegato C della Circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;

3) che la ditta presenti, con cadenza trimestrale una relazione dettagliata, riportante sia i quantitativi in entrata dei rifiuti riportati nella predetta tabella, sia i quantitativi in uscita del rifiuto da smaltire e/o recuperare;

4) che la ditta trasmetta a questo Ufficio, anche a mezzo fax, l'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione annuali che dovranno essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno;

5) che la ditta ottemperi a tutti gli adempimenti e le indicazioni previste dalle norme in materia ambientale relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, alla Presentazione della dichiarazione annuale al Catasto Nazionale dei Rifiuti e alla compilazione di formulari di identificazione;

6) che il presente provvedimento venga custodito presso lo stabilimento ubicato Contrada Serra Bernarda nel Comune di Sant'Agata di Militello(ME), in cui vengono svolte le attività di messa in riserva R13 (a servizio della operazione R5) e di recupero R5;

PRESCRIVERE che l'inizio delle operazioni di messa in riserva R13 e di recupero R5 resti subordinato;

- alla produzione di perizia giurata di tecnico abilitato, corredata da report fotografico, attestante la realizzazione delle opere come riportati negli elaborati progettuali presenti agli atti di questa Direzione Ambiente;

- alla preventiva verifica sui luoghi di questa Direzione Ambiente, nell'ambito delle competenze di cui alla parte III- IV e V del D. Lgs n. 152/06;

DISPORRE che l'esercizio delle suddette operazioni di recupero R5 di rifiuti inerti non e relativa messa in riserva R13, fatti salvi *"ogni altra autorizzazione, parere e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, nonché le prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organi Istituzionali, al fine di evitare di incorrere nel sistema sanzionatorio di cui al titolo VI del D. Lgs n. 152/06"*, **avvenga** nel rispetto delle disposizioni delle vigenti normative e, di seguito indicate:

1) D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.:

a) parte quarta, recante "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", di competenza della scrivente Direzione Ambiente;

b) parte III, recante "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

c) parte V, recante "La prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività". In particolare, per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione - produzione-trasporto - carico e scarico - stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettati le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della Parte quinta, al fine di garantire le più basse emissioni diffuse possibili, nonché prevedere un sistema di abbattimento di eventuali odori molesti durante le lavorazioni;

2) D.M.A. 05/02/1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati. In particolare, l'attività di messa in riserva R13 a servizio dell'operazione di recupero R5, deve rispettare le disposizioni degli articoli 6 e 7 del D.M.A. n. 186/06 e degli allegati 1-3-4-5 del suddetto decreto;

3) D.lgs n. 81 del 09/04/2008 ss.mm.ii., recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

4) D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011 ss.mm. ii. "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi ...";

6) Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 406415 del marzo 2018, recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

PRESCRIVERE che l'inizio dell'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 a servizio della suddetta operazione di recupero, resta subordinato alla affinché questa Direzione possa effettuare la verifica sui luoghi, nell'ambito delle competenze di cui alla parte III- IV e V del D. Lgs n. 152/06;

DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria, Ufficio rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di questa Direzione Ambiente;

- DISPORRE** la produzione a questa Direzione Ambiente, entro 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento, di apposito elaborato tecnico amministrativo, a firma di professionista abilitato, sulla valutazione rischio incendio, secondo le indicazioni di cui alla predetta Circolare del Ministero dell' Ambiente n. 406415 del marzo 2018, recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- DISPORRE** che per l' inosservanza da parte della Ditta di che trattasi delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti, ferma restando l' applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, questo Ufficio procederà:
- a) alla diffida e sospensione** per un tempo determinato dell' attività di recupero, ove si accerti che la stessa sia espletata in difformità alle norme tecniche vigenti e, in particolare, si appuri situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l' ambiente, stabilendo nel contempo, ai sensi del comma 4 dell' art. 216 del D. Lgs n. 152/06, un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate;
- b) alla revoca del presente provvedimento**, ai sensi dell' art. 216 comma 4 del D. Lgs n. 152/06, con relativa cancellazione dal registro provinciale recuperatori, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte, nonché in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l' ambiente;
- DARE ATTO** che per quanto non espressamente previsto dalla presente determina è fatto rinvio al D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanati in attuazione del medesimo;
- DISPORRE** che l' iscrizione al registro provinciale recuperatori rifiuti di cui all' art. 216 comma 3 del D. Lgs n. 152/06, è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti di legge. Tale sospensione è efficace anche in assenza di un formale provvedimento, così come disposto all' art. 3 comma 3 del D.M.A. n. 350/98;
- DARE ATTO** che oltre ai casi in cui *<ope legis>* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall' art. 92 del D. Lgs n. 159/11 ss. mm. ii.;
- DARE ATTO** che è comunque facoltà di questo Ente disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti;
- DARE ATTO** che il presente provvedimento dirigenziale non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.
- DARE ATTO** che il presente atto sostituisce i provvedimenti precedentemente rilasciati da questa Amministrazione;
- AVVERSO** il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034 del 06/12/71, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Messina 04/02/2019

Il Resp. Ufficio Contr. Gest. Rifiuti
Per. Ind. Eugenio Faraone

Il Funz. Resp. Serv. Contr. Gest. Rifiuti
Dott.ssa Concetta Sarlo





Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

VI DIREZIONE "Ambiente"

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 116 del 20/02/2019

OGGETTO

Autorizzazione Unica Ambientale n° 6/2019 a favore della Ditta **ELIA s.a.s di Di Fina Lupo Antonino e Salvatore**, per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 di rifiuti non pericolosi, svolta nello stabilimento sito in C.da Serra Bernarda del Comune di Sant'Agata Militello (ME).

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE, ATTESTAZIONE FINANZIARIA E VISTO COMPATIBILITA' MONETARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 e s.mm.ii.)
Si esprime parere...**favorevole**.. in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni e si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009);

Data della firma digitale

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Massimo Ranieri

.....

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
PRESO NOTA	22/02/2019			

Data della firma digitale

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Massimo Ranieri

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.